

Gli Stati (Uniti) che resistono? Federalismo e diritti riproduttivi nel primo anno del secondo mandato di Trump

di Lidia Bonifati

1. Il 2026 si è aperto con una sentenza sui diritti riproduttivi che suona come un contrappasso per l'amministrazione Trump. Il 6 gennaio 2026, nel quinto anniversario dell'assalto a Capitol Hill (un evento culto per la base MAGA), la Corte Suprema del Wyoming ha dichiarato l'incostituzionalità di due leggi fortemente sostenute dal governo repubblicano che limitavano in modo pressoché totale l'accesso all'aborto¹. Ad aggiungere ulteriore significato a questo contrappasso è che ciò è avvenuto non solo in Wyoming, ossia nello Stato in cui Trump ha vinto col margine più ampio rispetto agli altri Stati nelle elezioni presidenziali del 2024, ma anche "grazie" a un emendamento costituzionale del 2012 passato proprio dalla maggioranza repubblicana per limitare la portata dell'*Affordable Care Act* (c.d. *Obamacare*)². In *State v. Johnson*, infatti, la Corte Suprema del Wyoming ha stabilito che le leggi del 2023 (c.d. *Abortion Laws*), adottate dal parlamento statale dopo la sentenza *Dobbs*³, violavano proprio l'emendamento del 2012 con cui i repubblicani intendevano "restituire" ai cittadini il diritto di scegliere sulla propria salute⁴. Al tempo, il Wyoming fu uno dei pochi Stati americani, insieme ad Alabama, Arizona, Florida, Ohio e Oklahoma, che decisero di adottare leggi o emendamenti costituzionali (c.d. «Health Care Freedom Amendments») con l'obiettivo di proteggere il diritto di scelta da parte dei pazienti. Come prevedibile, si trattava di misure di natura unicamente simbolica, dato che, in caso di conflitto tra la legge statale e l'*Obamacare*, la legge federale avrebbe in ogni caso prevalso. Eppure, se l'emendamento del 2012 non ha fatto nulla per fermare l'*Affordable Care Act*, la sua formulazione è talmente ampia da avere implicazioni significative per le leggi statali che intendono limitare determinate procedure mediche, incluse quelle che hanno un impatto sostanziale sui diritti riproduttivi (come l'interruzione di gravidanza) e sui diritti delle persone trans (come i trattamenti ormonali affermativi). Più di un decennio dopo, infatti, in alcuni Stati si stanno sfruttando proprio gli «Health Care Freedom

¹ Supreme Court of Wyoming, *State v. Johnson*, No. S-24-0326, 6-1-2026.

² I. Millihiser, *Republicans Accidentally Protected Abortion While Trying to Kill Obamacare*, in *Vox*, 6-1-2026, <https://www.vox.com/policy/474208/wyoming-supreme-court-abortion-obamacare-state-johnson>.

³ U.S. Supreme Court, *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*, 597 U.S. 215 (2022).

⁴ Constitution of Wyoming – art. 1, section 38, lett a): «Each competent adult shall have the right to make his or her own health decision».

Amendments» adottati in reazione all'*Obamacare* per contestare davanti le corti supreme statali la legittimità costituzionale delle leggi che limitano drasticamente la possibilità per le donne di abortire oppure l'accesso alle cure *gender-affirming* per le persone trans⁵.

2. Questo è esattamente ciò che è accaduto lo scorso 6 gennaio in Wyoming, quando la Corte Suprema ha stabilito, in una decisione 4-1, che le due leggi del 2023 che limitavano l'accesso all'aborto erano incostituzionali. Appena un anno dopo *Dobbs*, il Parlamento del Wyoming aveva adottato il c.d. *Life is a Human Right Act*, con cui si proibiva di praticare aborti all'interno dello Stato, con alcune eccezioni⁶. Allo stesso modo, la *Legislature* aveva approvato una seconda legge che rendeva illegale «to prescribe, dispense, distribute, sell or use any drug for the purpose of procuring or performing an abortion on any person»⁷. Quest'ultima, in particolare, introduceva per la prima volta in Wyoming il divieto assoluto di dispensare i farmaci utilizzati per l'aborto farmacologico. Combinando gli effetti delle due leggi, queste rendevano l'interruzione di gravidanza, tramite aborto farmacologico o chirurgico, pressoché impossibile. Dopo l'entrata in vigore delle *Abortion Laws* del 2023, un gruppo di medici, alcune organizzazioni no-profit e una donna in età riproduttiva che pianificava di avere figli hanno fatto causa allo Stato, lamentando la violazione dell'art. 1, §38 della Costituzione del Wyoming⁸. In primo grado, la Corte distrettuale aveva accolto le motivazioni dei ricorrenti, dichiarando le due leggi incostituzionali e concedendo un'ingiunzione preliminare⁹. La decisione della Corte di prima istanza era stata immediatamente impugnata dallo Stato davanti la Corte Suprema del Wyoming, chiamata quindi a decidere se le due leggi costituivano un limite irragionevole al diritto delle donne a decidere sulla propria salute, così come costituzionalmente garantito dall'art. 1, §38 della Costituzione dopo l'emendamento del 2012.

⁵ K. Szymborski Wolfkot, *Federalism and Constitutional Rights in 2026*, in *State Court Report*, 15-1-2026, <https://statecourtreport.org/our-work/analysis-opinion/federalism-and-state-constitutional-rights-2026>.

⁶ *Life is a Human Right Act*, HEA No. 0088, Chapter 184, adopted on 17-3-2023; WY Stat § 35-6-120 to 128 (2025).

⁷ WY Stat § 35-6-139(a) (2025).

⁸ Constitution of Wyoming – art. 1, section 38 “Right of health care access”: «(a) Each competent adult shall have the right to make his or her own health care decisions. The parent, guardian or legal representative of any other natural person shall have the right to make health care decisions for that person. (b) Any person may pay, and a health care provider may accept, direct payment for health care without imposition of penalties or fines for doing so. (c) The legislature may determine reasonable and necessary restrictions on the rights granted under this section to protect the health and general welfare of the people or to accomplish the other purposes set forth in the Wyoming Constitution. (d) The state of Wyoming shall act to preserve these rights from undue governmental infringement.»

⁹ Le decisioni della Corte distrettuale per la Contea di Teton possono essere consultate al seguente link: <https://statecourtreport.org/case-tracker/johnson-v-wyoming>.

In primo luogo, la Corte Suprema ha dovuto stabilire se fosse possibile qualificare l'aborto come prestazione sanitaria. In tal senso, lo Stato sosteneva che la Corte dovesse rinviare alla conclusione del parlamento secondo cui l'interruzione di gravidanza non costituisce una prestazione sanitaria, ma piuttosto una «intentional termination of the life of an unborn baby»¹⁰, richiamando l'espressione utilizzata dall'opinione di maggioranza in *Dobbs* per imporre il concetto di personalità del feto¹¹. Su questo punto è importante osservare come la Corte Suprema abbia preso nettamente le distanze da quanto “suggerito” dall'esecutivo, affermando che sia la Corte (e non il potere legislativo o tantomeno esecutivo) il legittimo e ultimo interprete della Costituzione:

«Because this appeal calls on this Court to perform its constitutionally assigned duty to interpret the Wyoming Constitution and the Abortion Laws to determine whether the line drawn by the legislature transgresses a woman's right to make health care decisions, we decline the State's invitation to simply defer to legislative judgment on where that line should or can be drawn.»¹²

La Corte ha poi definito i contorni del significato di “prestazione sanitaria” (*health care*) contenuto nell'emendamento costituzionale del 2012, anche in questo caso distanziandosi dall'interpretazione governativa. Infatti, secondo lo Stato rientravano tra le prestazioni sanitarie solo un insieme molto circoscritto di servizi, ossia quelli necessari per mantenere la condizione fisica dell'individuo oppure quelli necessari a ristabilire le condizioni fisiche in caso di malattie o malessere¹³. Sulla base di questa interpretazione, lo Stato escludeva che l'aborto potesse qualificarsi come prestazione sanitaria. Al contrario, la Corte afferma che nel 2012 il concetto di prestazione sanitaria (*health care*) faceva riferimento a una definizione più ampia, legata al concetto di salute (*health*). Secondo la Corte, l'espressione “prestazione sanitaria” qualifica «the efforts to maintain or restore health especially by trained and licensed professionals»¹⁴. Allo stesso modo, il concetto di “salute” è interpretato in modo estensivo, andando a ricomprendere una condizione di benessere «in body, mind, or spirit»¹⁵. Questa espressione si avvicina

¹⁰ WY Stat § 35-6-121(a)(iv) (2025): «Regarding article 1, section 38 of the Wyoming constitution, abortion as defined in this act is not health care. Instead of being health care, abortion is the *intentional termination of the life of an unborn baby*. It is within the authority of the state of Wyoming to determine reasonable and necessary restrictions upon abortion, including its prohibition. In accordance with Article 1, Section 38(c) of the Wyoming constitution, the legislature determines that the health and general welfare of the people requires the prohibition of abortion as defined in this act» (corsivo aggiunto).

¹¹ Cfr. E. Grande, *Dobbs: una sentenza in fondo attesa. Come ci siamo arrivati e quali le sue implicazioni future*, in *BioLaw*, 2023, 1, 11 ss.

¹² *State v. Johnson*, No. S-24-0326, para. 10.

¹³ *State v. Johnson*, No. S-24-0326, para. 37.

¹⁴ *State v. Johnson*, No. S-24-0326, para. 36 (corsivi aggiunti).

¹⁵ *Ibid.*

alla definizione di salute data dalla Costituzione della World Health Organization, secondo cui «la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non una mera assenza di malattia o infermità»¹⁶. Inoltre, la Corte osserva chiaramente come l'aborto sia una procedura medica praticata o amministrata da un personale medico qualificato e come lo stato di gravidanza possa causare o esacerbare pregresse condizioni mediche o di salute mentale¹⁷. Pertanto, i giudici concludono che l'interruzione di gravidanza si qualifica come prestazione sanitaria, in quanto «pregnancy comes with physical and emotional challenges and risks that affect 'the condition of being sound in body, mind, or spirit'»¹⁸. Secondo la stessa logica, la decisione di interrompere una gravidanza è qualificabile come una decisione sulla propria salute (*health care decision*) secondo quanto stabilito dall'emendamento costituzionale del 2012¹⁹.

Sul punto, è interessante osservare un ulteriore chiarimento compiuto dalla Corte. Infatti, la maggioranza sostiene che, anche se inizialmente orientato a “intervenire” sulla portata dell'*Affordable Care Act*, la formulazione dell'emendamento votato dagli elettori nel 2012 è andato di fatto al di là di questo obiettivo. La sezione 38 dell'art. 1 della Costituzione garantisce a «ciascun adulto [...] il diritto di decidere sulla propria salute» e niente in questa disposizione, così formulata, pare indicare che l'aborto non costituisca una prestazione sanitaria (così come definita dalla sentenza)²⁰. In tal senso, la Corte specifica che il suo compito è di interpretare la Costituzione secondo i termini in cui essa è espressa e che non ha il potere di aggiungere parole alle disposizioni costituzionali, nemmeno nel caso in cui lo Stato sostenga che il popolo non intendesse includere l'aborto tra le decisioni sulla propria salute che l'emendamento intende tutelare. Tuttavia, la Corte apre alla possibilità per il legislativo di proporre ai cittadini un nuovo emendamento costituzionale che si esprima chiaramente sul punto («that clearly states what it seeks to accomplish»)²¹. Questa strada, negli ultimi anni, è stata già percorsa da diversi altri Stati o per introdurre il divieto di abortire nelle rispettive costituzioni²² oppure per costituzionalizzare il diritto a interrompere la gravidanza²³.

¹⁶ Constitution of the World Health Organization (1946), <https://www.who.int/about/governance/constitution>.

¹⁷ *State v. Johnson*, No. S-24-0326, para. 38-39.

¹⁸ *State v. Johnson*, No. S-24-0326, para. 40.

¹⁹ Ibid.

²⁰ *State v. Johnson*, No. S-24-0326, para. 41.

²¹ Ibid (footnote 7).

²² Tramite referendum, gli elettori in Kentucky (2022), Louisiana (2020) e Nebraska (2024) hanno votato per introdurre il divieto di interruzione di gravidanza nelle rispettive costituzioni statali.

²³ In Arizona (2024), California (2022), Michigan (2022), Nevada (2024), Ohio (2023), Colorado (2024) e Maryland (2024), gli elettori hanno scelto di costituzionalizzare il diritto ad abortire.

In secondo luogo, la Corte Suprema ha dovuto stabilire se la decisione di interrompere una gravidanza fosse una decisione che una donna può prendere «on her own». Lo Stato, infatti, contestava il fatto tale decisione non possa essere presa senza considerare l'interesse statale a proteggere la vita prenatale²⁴. Anche su questo punto, la Corte riconosce le tante sfaccettature che costituiscono l'interruzione di gravidanza²⁵ e afferma chiaramente che «Although a woman's decision to have an abortion ends the fetal life, the decision is, nevertheless, one she makes concerning her own health care»²⁶. Relativamente alla posizione espressa dallo Stato, la Corte identifica due questioni: (i) se la decisione di interrompere la gravidanza spetti individualmente alla donna sulla base delle proprie condizioni e convinzioni personali; e (ii) se (e in quale misura) tale decisione possa essere limitata dall'interesse statale a tutelare la vita prenatale. La risposta al primo quesito è facilmente individuabile seguendo l'interpretazione dell'interruzione di gravidanza data dalla Corte Suprema del Wyoming. Secondo questa logica, dato che l'aborto rientra nel concetto di *health care* così come formulato nella Costituzione, allora la scelta di abortire spetta a «each competent adult», in questo caso, alle donne in stato di gravidanza. La risposta al secondo quesito, invece, è più complessa. Infatti, la Corte riconosce che il diritto a decidere sulla propria salute, poiché costituzionalmente garantito dall'art. 1 (*Declaration of Rights*), si configura come diritto fondamentale e in quanto è necessario individuare il test più appropriato per valutare la costituzionalità delle restrizioni imposte dalle *Abortion Laws* al diritto fondamentale di decidere sulla propria salute.

Tuttavia, su questo punto i giudici adottano prospettive diverse e abbandonano la compattezza che fino a questo punto aveva contraddistinto la sentenza. Infatti, tre giudici (su cinque) concludono che i precedenti e il linguaggio impiegato nell'art. 1 §38 suggeriscono l'applicazione dello *scrutiny test*, secondo cui lo Stato avrebbe dovuto dimostrare che la legislazione del 2023 era stata formulata nel modo più specifico possibile per perseguire un interesse legittimo dello Stato, ossia la tutela della vita prenatale. Allo stesso modo, lo Stato era tenuto a dimostrare che le due leggi costituivano la modalità meno gravosa attraverso cui era possibile realizzare tale obiettivo senza limitare in modo ingiustificato il diritto costituzionale della donna di decidere se portare a termine o interrompere una gravidanza. Secondo la maggioranza, lo Stato non ha presentato abbastanza prove per mostrare come le limitazioni imposte all'interruzione di gravidanza e il divieto della pillola abortiva, e le relative eccezioni, non fossero più restrittive del

²⁴ *State v. Johnson*, No. S-24-0326, para. 42.

²⁵ «The record shows a pregnant woman's decision to continue or terminate a pregnancy is influenced by many considerations, all of them personal to the pregnant woman and her individual circumstances. These considerations may include physical and mental health, finances, educational and career plans, personal relationships with her existing children and/or partner, and religious beliefs» (*State v. Johnson*, No. S-24-0326, para. 43).

²⁶ *State v. Johnson*, No. S-24-0326, para. 43.

necessario per realizzare l'interesse dello Stato a proteggere la vita prenatale. Allo stesso modo, la Corte ritiene che sia superfluo decidere se l'interesse statale a proteggere la vita prenatale a partire dal concepimento sia valido, poiché, a prescindere dalla risposta, lo Stato non ha comunque dimostrato che le due leggi sono in grado di soddisfare il livello di scrutinio a cui sono sottoposte²⁷. Ai tre giudici che hanno deciso di adottare lo *scrutiny test*, si aggiunge il giudice Fenn, che ha raggiunto la medesima conclusione da una diversa prospettiva interpretativa. Infatti, nella sua *concurring opinion*, Fenn fa riferimento esclusivamente alla formulazione della §38 dell'art. 1, osservando che lo Stato non è stata in grado di provare che le due leggi del 2023 costituivano delle «reasonable and necessary restrictions» al diritto costituzionale di decidere sulla propria salute. Anche la giudice dissenziente Gray ha fatto riferimento alla stessa formulazione della §38, ma ritiene che spetti all'organo legislativo statale (e non a quello giudiziario) decidere se le *Abortion Laws* costituiscono o meno delle «reasonable and necessary restrictions».

Infine, un ultimo aspetto problematico su cui vale la pena soffermarsi riguarda le eccezioni al divieto di abortire previste dalle due leggi. Come molte altre legislazioni, anche le *Abortion Laws* introdotte nel 2023 in Wyoming prevedevano delle eccezioni al divieto, ossia in caso di imminente pericolo per la vita della donna, in caso la gravidanza sia il risultato di stupro o incesto e in caso siano presenti gravi anomalie del feto²⁸. Eppure, la Corte riconosce come queste tre eccezioni presentino aspetti critici che impediscono alle leggi di soddisfare i requisiti dello *scrutiny test*²⁹. Innanzitutto, i giudici osservano come, nella realtà dei fatti, l'universo delle “gravi anomalie fetali” sia molto più ampio di quanto definito dalla legge, poiché queste possono portare alla morte del neonato non solo nelle prime ore ma anche giorni e settimane dopo la nascita. Così delineata, questa eccezione costringerebbe le pazienti ad affrontare dei rischi per la propria salute e per la salute del nascituro senza avanzare in modo significativo l'interesse statale a proteggere la vita prenatale³⁰. Inoltre, un certo scetticismo concerne l'espressione “imminente pericolo” per la vita della donna, in quanto questa è riferita unicamente alle proprie condizioni fisiche³¹. Di nuovo, la Corte inquadra il concetto di salute in termini più ampi e ricorda come ci siano studi scientifici affermati che dimostrano che, durante la gravidanza, i disturbi di salute mentale, come psicosi e depressione perinatale, pongono un serio rischio anche per la salute fisica delle donne, aumentando i rischi di complicazioni durante la gravidanza e il parto così come la probabilità di atti autolesivi, che nei casi più gravi possono anche

²⁷ *State v. Johnson*, No. S-24-0326, para. 82.

²⁸ WY Stat § 35-6-124(a)(i-iv) (2025).

²⁹ *State v. Johnson*, No. S-24-0326, para. 85.

³⁰ *State v. Johnson*, No. S-24-0326, para. 87-94.

³¹ *State v. Johnson*, No. S-24-0326, para. 95.

risultare nella morte della donna³². In tal senso, il ragionamento della Corte prosegue concludendo che lo Stato non sia stato in grado di dimostrare che l'esclusione del pericolo per la vita della donna derivante da disturbi di salute mentale sia funzionale alla protezione della vita prenatale³³. Infine, l'eccezione che si dimostra forse più problematica riguarda la possibilità di abortire in caso di stupro, violenza sessuale e incesto³⁴. Per quanto si tratti di un'eccezione al divieto di abortire piuttosto comune, le due leggi prevedono che ciò possa avvenire solo previa denuncia alle forze dell'ordine e consegna di una copia del verbale alla clinica che praticherà l'aborto³⁵. Come osservato anche da un esperto degli inquirenti, tali crimini sono raramente denunciati e, anche nel caso in cui lo fossero, i verbali delle forze dell'ordine sono spesso incompleti e potrebbero non fornire informazioni sufficienti al personale medico³⁶. Allo stesso modo, l'estensione di tale requisito ai minori, che devono presentare denuncia attraverso i propri genitori o tutori legali, porrebbe il rischio di limitare la possibilità di abortire alle minori vittime di abusi (soprattutto se avvenuti all'interno della comunità familiare). Vale la pena osservare che questo aspetto, in particolare, richiama quanto già suggerito dalla Commissione sui Diritti del Fanciullo, che ha più volte sostenuto il diritto dei minori, compatibilmente con le proprie capacità, di avere accesso ad attività di counseling confidenziali e a essere informati sui propri diritti riproduttivi senza la necessità di ottenere il consenso da parte dei genitori o del tutore legale³⁷. A prescindere dall'obbligo di denunciare la violenza subita, la Corte sottolinea come tale eccezione al divieto di abortire non risulti in alcun modo funzionale alla realizzazione dell'interesse statale di tutelare la vita prenatale, soprattutto dal momento che lo Stato identifica l'inizio della vita nel momento del concepimento. Secondo la Corte, infatti, questa eccezione fa sì che le due leggi non proteggano *tutte* le vite prenatali, ma solo quelle che non sono il risultato di stupro o incesto, senza però giustificarne il motivo³⁸.

Per tutte le ragioni precedentemente analizzate, la Corte Suprema ha concluso in una decisione 4-1 che l'art. 1 § 38 della Costituzione del Wyoming garantisce alle donne il diritto fondamentale di decidere sulla propria salute, incluso decidere se interrompere la gravidanza, e che lo Stato non ha soddisfatto l'onere di dimostrare che le due *Abortion Laws* avanzavano sostanzialmente l'interesse statale imprescindibile di proteggere la vita prenatale senza violare in modo indebito tale diritto fondamentale. Pertanto, le due leggi non costituiscono

³² *State v. Johnson*, No. S-24-0326, para. 97.

³³ *State v. Johnson*, No. S-24-0326, para. 101.

³⁴ *State v. Johnson*, No. S-24-0326, para. 102.

³⁵ WY Stat § 35-6-124(a)iii (2025).

³⁶ *State v. Johnson*, No. S-24-0326, para. 105.

³⁷ Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 15 (2013) on the Right of the Child to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Health (art. 24), para. 31.

³⁸ *State v. Johnson*, No. S-24-0326, para. 103.

delle restrizioni ragionevoli e necessarie al diritto delle donne in gravidanza di decidere sulla propria salute. Avendo la raggiunto la maggioranza qualificata, la Corte Suprema del Wyoming a potuto dichiarare le due leggi incostituzionali.

3. Per quanto non sia possibile interpretare questa decisione come una costituzionalizzazione del diritto a interrompere la gravidanza, la sentenza del 6 gennaio scorso potrebbe avere implicazioni profonde sia in Wyoming che in altri Stati americani. Come già ricordato, la Corte precisa che il legislatore è libero di sottoporre agli elettori un nuovo emendamento costituzionale che chiarisca l'ambiguità terminologica della §38, introducendo tale diritto nella Costituzione, oppure prevedendone esplicitamente il divieto³⁹. La prospettiva di un referendum sul diritto a interrompere una gravidanza non è delle più rosee, soprattutto se si considera che, mentre la decisione era ancora pendente, lo Stato ha adottato nuove misure ulteriormente restrittive, tra cui nel 2024 il divieto di stanziare fondi per finanziare l'accesso all'aborto⁴⁰ e nel 2025 una c.d. *TRAP (Targeted Regulation of Abortion Provider) law* che imponeva dei requisiti molto stringenti alle cliniche, oltre che l'obbligo per le donne di sottoporsi a un controllo ecografico prima di procedere con l'aborto chirurgico⁴¹. Tuttavia, l'esperienza dei voti referendari in Kansas e Kentucky dimostra che l'esito non rispecchia necessariamente i risultati delle elezioni politiche a supporto della maggioranza, anche grazie a una forte mobilitazione dei movimenti *pro-choice*⁴². Inoltre, a differenza di altre decisioni di corti statali che nell'ultimo anno hanno aperto alla legalizzazione o addirittura alla costituzionalizzazione del diritto ad abortire⁴³, la decisione della Corte Suprema del Wyoming ha il potenziale di aprire la strada ad altri Stati che hanno introdotto simili «health care freedom amendments» e che potrebbero fare leva proprio su questo per tutelare il diritto delle donne di decidere sulla propria salute, incluso se interrompere una gravidanza.

³⁹ *State v. Johnson*, No. S-24-0326, 18 (footnote 7).

⁴⁰ WY Stat § 35-6-138 (2025).

⁴¹ WY Stat § 35-6-201 (2025); WY Stat § 35-6-202 (2025).

⁴² M.K. Mayer, et al., *Dobbs, American Federalism, and State Abortion Policymaking: Restrictive Policies Alongside Expansion of Reproductive Rights*, in 53(3) *Publius* 378, 383-385 (2023).

⁴³ Arizona Superior Court, Maricopa County, *Reuss v. Arizona*, CV 2024-034624, 5-3-2025; Supreme Court of Wisconsin, *Kaul v. Urmanski*, No. 2023AP2362, 2-7-2025; Arizona Superior Court, Maricopa County, *Isacson v. Arizona*, CV 2025-017995, 02-02-2026. Nel novembre del 2025, la Corte Suprema del North Dakota ha ripristinato il divieto all'interruzione di gravidanza dal momento del concepimento, sospeso l'anno precedente da una corte inferiore. Per quanto tre giudici su cinque fossero d'accordo con la decisione della corte di primo grado, la Corte Suprema non ha raggiunto la maggioranza qualificata di quattro giudici per dichiarare la legge incostituzionale (North Dakota Supreme Court, *Access Independent Health Services, Inc., d/b/a Red River Women's Clinic v. Wrigley*, No. 20240291, 21-11-2025).

Allargando la prospettiva di analisi, il secondo mandato della presidenza Trump si inserisce in una fase di profonda dinamicità del federalismo statunitense, soprattutto per quanto riguarda i diritti riproduttivi⁴⁴. Infatti, dopo *Dobbs*, con cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di restituire agli Stati la disciplina sull'aborto, quel fenomeno individuato dalla teoria federale come «New Judicial Federalism»⁴⁵ pare aver ricevuto nuovo impulso. Secondo questa dottrina, le corti supreme statali possono usare la propria posizione indipendente all'interno di un sistema giudiziario duale per interpretare i diritti fondamentali statali in modo tale da garantire una protezione più ampia rispetto alla controparte federale, soprattutto nei casi in cui questa controparte non esiste (o non esiste più)⁴⁶. Le origini di questo fenomeno nel federalismo statunitense sono nella fine degli anni Sessanta, quando il pensionamento del *Chief Justice* Warren aveva provocato un'inversione di rotta nell'interpretazione dei diritti fondamentali a livello federale in senso restrittivo, per esempio restituendo agli Stati la possibilità di re-introdurre la pena di morte⁴⁷ oppure permettendo l'ammissione di prove raccolte in modo improprio nei procedimenti penali se la polizia aveva agito in buona fede⁴⁸. Le corti supreme statali avevano quindi «aggirato» l'approccio restrittivo dalla Corte facendo leva unicamente sui diritti fondamentali garantiti dalle costituzioni statali, interpretandoli in modo più estensivo⁴⁹. Paradossalmente, in questa fase restrittiva della Corte Suprema, una decisione in controtendenza fu proprio *Roe v. Wade* nel 1973.

Quasi cinquant'anni dopo, la sentenza *Dobbs* ha cancellato il diritto ad abortire da quella base di diritti costituzionalmente garantiti a livello federale e ha restituito agli Stati la competenza di legiferare sui diritti riproduttivi delle donne, aprendo a una tutela dei diritti delle cittadine fortemente diseguale tra Stati e, di conseguenza, a potenziali conflitti interstatali⁵⁰. In questo contesto, se da un lato

⁴⁴ G. Simonovits, D. Doherty, A. Bor, *Federalism and Representation: Evidence from State Abortion Laws in the Aftermath of Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization*, in 4(5) *PNAS Nexus* 1 (2025).

⁴⁵ Cfr. A.G. Tarr, *The Past and Future of the New Judicial Federalism*, in 24(2) *Publius* 63 (1994).

⁴⁶ Si veda anche il concetto di «double protection of rights» introdotto dall'allora giudice Brennan nel 1977: «State constitutions, too, are a font of individual liberties, their protection often extending beyond those required by the Supreme Court's interpretation of federal law. The legal revolution which has brought federal law to the fore must not be allowed to inhibit the independent protective force of state law—for without it, the full realization of our liberties cannot be guaranteed.» (W.J. Brennan Jr., *State Constitutions and the Protection of Individual Rights*, in 90(3) *Harv. L. Rev.* 489 (1977)).

⁴⁷ U.S. Supreme Court, *Gregg v. Georgia*, 428 U.S. 153 (1976).

⁴⁸ U.S. Supreme Court, *United States v. Leon*, 468 U.S. 897 (1984).

⁴⁹ Cfr. F. Palermo, K. Kössler, *Comparative Federalism*, London, 2017, 323.

⁵⁰ Per una ricostruzione dei conflitti interstatali dopo *Dobbs*, si vedano Meyer et al., *op. cit.*, 394. Più recentemente, si vedano C. Sherman, *Texas Sues Delaware Nurse Practitioner Accused of Mailing Abortion Pills Across State Lines*, in *The Guardian*, 27-1-2026, <https://www.theguardian.com/us-news/2026/jan/27/texas-abortion-pill-prescriber->

la decisione della Corte Suprema del Wyoming accende certamente una fioca speranza che altre corti supreme statali possono seguire la medesima strada e quindi tutelare il diritto ad abortire, dall'altro lato non va dimenticato che in passato altre sentenze di orientamento progressista da parte di corti supreme statali hanno generato una reazione diametralmente opposta. Per esempio, prima di *Obergefell v. Hodges*⁵¹, alcune sentenze favorevoli al riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso hanno portato alcuni Stati a emendare le proprie costituzioni per prevedere unicamente il matrimonio tra un uomo e una donna ed evitare che le proprie corti supreme potessero adottare decisioni simili⁵².

In conclusione, per quanto sia presto per valutare che strada prenderanno altre corti supreme rispetto al diritto delle donne di decidere sul proprio corpo, ciò che è certo è che la sentenza della Corte Suprema del Wyoming non è altro che l'emblema della dimensione federale di *Dobbs* e ricorda all'amministrazione Trump (e non solo) che la battaglia sui diritti riproduttivi negli Stati Uniti non è affatto finita.

[lawsuit](https://www.theguardian.com/us-news/2026/feb/04/texas-california-abortion-pills-lawsuit); M. Dunbar, *Texas Man Sues California Doctor for Allegedly Sending Abortion Pills to State*, in *The Guardian*, 4-2-2026, <https://www.theguardian.com/us-news/2026/feb/04/texas-california-abortion-pills-lawsuit>.

⁵¹ U.S. Supreme Court, *Obergefell v. Hodges*, 576 U.S. 644 (2015).

⁵² A.G. Tarr, *Explaining Subnational Constitutional Space*, in 115(4) *Penn St. L. Rev.* 1133, 1147 (2011).